



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2009

Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie
di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a risolvere la problematica situazione di migliaia di lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, che da diversi anni sono addetti ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa.

Il ricorso da parte dell'Amministrazione della difesa al personale precario esterno si è resa necessaria a seguito della crescita delle attività proprie del Ministero della difesa e della constatazione della carenza di personale interno da adibire alle medesime mansioni di manovalanza e facchinaggio.

Tali lavoratori, pur in una situazione di precarietà contrattuale, hanno svolto e continuano a svolgere con continuità e professionalità le proprie attività all'interno dell'Amministrazione della difesa, dove risultano di sicuro affidamento, tanto che la loro situazione di precarietà appare alla luce di quanto prodotto nel corso degli anni del tutto ingiustificata.

Pertanto, pur tenendo conto delle esigenze legate alla stabilità dei conti pubblici, l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori appare auspicabile e necessaria, non solo per consentire un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma soprattutto per fare fronte alle esigenze operative non derogabili dell'Amministrazione della difesa.

Nel merito, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, i requisiti e le modalità per l'inquadramento del personale operaio nei ruoli civili del Ministero della difesa. In particolare, il Ministero della difesa

è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, i lavoratori precari attualmente in servizio – stimati in non più di millesettecento unità – che alla data del 31 dicembre 2009, abbiano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la predetta data. Questi lavoratori costituiscono già oggi un costo per il Ministero della difesa. Si tratta dunque solo di regolarizzarli con gli aggiuntivi oneri previdenziali.

L'assunzione in servizio dei suddetti lavoratori viene effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro della difesa ad apportare, con propri provvedimenti, le variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto secondo le suddette modalità.

Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione dei suddetti lavoratori precari.

Per tutti i motivi esposti, il promotore auspica un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti e modalità per l'inquadramento)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2 e nel limite massimo di millesettecento unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2009, abbiano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la predetta data.

2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro nonché dei profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 2.

(Variazioni organiche)

1. Il Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.